



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA
UFFICIO CASA**

BANDO DI CONCORSO PER L'ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI N.13 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI IN VIA NOVELLA RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE RESIDENTI O CON ATTIVITA' LAVORATIVA NEL COMUNE DI GENOVA.

In attuazione dell'art. 4 della Legge Regione Liguria n° 10 del 29/06/2004 e s.m.i. e dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.613 del 25/07/2018 nonché del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 28/06/2016 e s.m.i. in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del Comune ;

È EMANATO

il seguente bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sottoindicati nella tabella e così come definiti dall'art. 2 e art. 9, comma 2 e 3 della Legge Regionale n.10 del 29/06/2004 e s.m.i. riservati agli appartenenti alle Forze dell'Ordine residenti o con attività lavorativa nel Comune di Genova.

N.	INDIRIZZO	SUPERFICIE	PIANO	VANI UTILI	SPESE CONDOMINIALI * (* indicative)	RISCALDAMENTO	ASCENSORE	NOTE
1	Via Novella 3/3	50 mq	1	1	1.200,00 €	centralizzato	SI	
2	Via Novella 8/23	69 mq	3	2	1.200,00 €	centralizzato	SI	
3	Via Novella 15/1	69 mq	1	2	1.500,00 €	centralizzato	NO	appartamento su 2 livelli
4	Via Novella 26/3	70 mq	2	2	1.200,00 €	centralizzato	SI	
5	Via Novella 28/5	70 mq	3	2	1.400,00 €	centralizzato	SI	
6	Via Novella 32/8	70 mq	4	2	1.400,00 €	centralizzato	SI	
7	Via Novella 34/6	53 mq	-2	1	1.400,00 €	centralizzato	SI	
8	Via Novella 34/15	69 mq	1	2	1.400,00 €	centralizzato	SI	
9	Via Novella 39/7	69 mq	3	2	1.500,00 €	centralizzato	SI	
10	Via Novella 39/8	50 mq	3	1	1.500,00 €	centralizzato	SI	
11	Via Novella 55/8	50 mq	3	1	1.100,00 €	centralizzato	SI	
12	Via Novella 81/1	69 mq	1	2	1.200,00 €	centralizzato	NO	appartamento su 2 livelli
13	Via Novella 101/2	69 mq	1	2	1.300,00 €	centralizzato	NO	appartamento su 2 livelli

Il canone di locazione è calcolato secondo la Legge Regionale n.27/1996 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i., i requisiti del richiedente e di conseguenza degli altri componenti il nucleo familiare per conseguire l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:

REQUISITI DEL RICHIEDENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Appartenere alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Locale) e risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Genova. o nel bacino di utenza H cui appartiene il Comune di Genova, ovvero Genova, Arenzano, Cogoleto, Masone, Mele, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Davagna, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese, Isola del Cantone, Savignone, Ronco Scrivia, Busalla, Casella.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE E DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE:

1. Possedere un **ISEE ORDINARIO** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente – secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e relative modalità applicative) dell'intero nucleo familiare non superiore al limite di accesso pari a € **35.000,00**. Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2019 mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31

dicembre 2019.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione ISEE deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando di concorso e cioè entro il 21 Aprile 2021, pena l'esclusione.

2. Non avere titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del bacino di utenza H Genovese cui appartiene il Comune di Genova, ovvero Genova, Arenzano, Cogoleto, Masone, Mele, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Davagna, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese, Isola del Cantone, Savignone, Ronco Scrivia, Busalla, Casella.

È considerato alloggio adeguato l'immobile composto da un numero di vani, escluso gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella tabella seguente.

N. COMPONENTI	SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE	
	VALORI MINIMI (MQ)	VALORI MASSIMI (MQ)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq.

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

È da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorchè un componente del nucleo familiare sia disabile.

Il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale, in deroga al requisito di cui al presente punto 2, non viene considerato al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio.

3. Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuto volontariamente (senza aver maturato debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione.
4. Non può partecipare al bando di concorso:
- colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

Tale condizione è accertata nei confronti di chiunque abbia già occupato un alloggio pubblico sia come titolare di contratto di locazione, sia come componente il nucleo familiare, sia a qualunque altro titolo. In ogni caso, non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

5. Non aver avuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici; tali requisiti non si applicano qualora l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

I REQUISITI DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DEVONO PERMANERE PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE.

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti del presente bando e delle condizioni che danno luogo al punteggio. Le situazioni relative alle condizioni valutabili di seguito riportate, qualora possedute, sono rese in autocertificazione indicando gli estremi del documento rilasciato (Ente Pubblico erogatore, data, n. di protocollo generale e quant'altro idoneo a reperire la certificazione rilasciata).

L'Ufficio Casa è tenuto ad effettuare idonei controlli sulle domande presentate e qualora emergano situazioni di non veridicità rispetto a quanto dichiarato, lo stesso provvederà ad agire come meglio specificato alla voce "Obblighi e Sanzioni".

CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

CONDIZIONI FAMILIARI

Non sono cumulabili, ai fini del punteggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:

4. "FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE" con 5. "PERSONE SOLE CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO"

1. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente, è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

a) invalidità civile al 100% con handicap grave o con indennità di accompagnamento ovvero situazioni ad esse equiparabili;

PUNTI 30

b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 20**

c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 15**

d) invalidità dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili. **PUNTI 8**

2. MALATI TERMINALI

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica. **PUNTI 8**

3. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori; **PUNTI 12**

b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori; **PUNTI 10**

- c) famiglia di nuova formazione con minori; **PUNTI 7**
- d) famiglia di nuova formazione senza minori; **PUNTI 5**

Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio secondo i termini fissati dal bando stesso.

4. PERSONE SOLE, CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO

Nucleo familiare così composto:

- a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico; **PUNTI 16**
- b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata; **PUNTI 15**
- c) persona sola, la cui condizione deve essere anagraficamente comprovata; **PUNTI 8**

CONDIZIONI ABITATIVE

Non sono cumulabili, ai fini del punteggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:

a) 5. RILASCIO ALLOGGIO con tutte le altre condizioni abitative

5. RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L.431/1998. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipula del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi delle D.M. 30/3/2016:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione nel caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi Territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso i Comuni; **PUNTI 80**
- b) sia decorso, dalla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; **PUNTI 60**
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio. **PUNTI 30**

6. COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità; **PUNTI 15**
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado. **PUNTI 12**

7. SOVRAFFOLLAMENTO

- a) sovraffollamento estremo (X*) **PUNTI 20**
- b) sovraffollamento marcato (X) **PUNTI 15**

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina con superficie >= mq. 8)						
	1	2	3	4	5	6	7
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

8. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi; **PUNTI 25**

b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggio per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi. **PUNTI 20**

9. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare, come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la Casa" e s.m.i. **PUNTI 20**

"..... Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino - integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata"

10. SITUAZIONE ECONOMICA

Il punteggio per le condizioni economiche è compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (€ **35.000,00**) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

$$\frac{\text{limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{limite di accesso ISEE}}$$

Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,80 ottenuto nel modo seguente:

$$\frac{35.000,00 - 3.000,00}{35.000,00}$$

Il risultato derivante da suddetta operazione, al fine di attribuire punteggio espresso in numero intero, deve essere moltiplicato per 100.

11. PERIODO DI RESIDENZA

a) per i richiedenti che risiedono anagraficamente da almeno 6 anni nel Comune di Genova **PUNTI 40**

b) per i richiedenti che risiedono anagraficamente da almeno 4 anni nel Comune di Genova **PUNTI 30**

- c) per i richiedenti che risiedono anagraficamente da almeno 6 anni nel bacino di utenza “H” al quale appartiene il Comune di Genova e che abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza e/o di attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni **PUNTI 20**
- d) per i richiedenti che risiedono anagraficamente da almeno 5 anni nel bacino di utenza “H” al quale appartiene il Comune di Genova e che abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza e/o di attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni **PUNTI 10**

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Le situazioni riportate per le condizioni familiari ed abitative sono raggruppate in modo da escludere quelle tra loro incompatibili. I valori assegnati a ciascun gruppo di condizioni non possono superare 100.

Salvo che il bando non preveda diversamente, sia i requisiti per l'assegnazione, sia le condizioni sono valutabili se posseduti alla data di pubblicazione del bando.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale **deve essere compilata in tutte le loro parti, pena il rigetto delle stessa**, su appositi scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e di ARTE Genova (www.arte.ge.it) e deve essere **presentata improrogabilmente entro il 21 Aprile 2021 allegando obbligatoriamente pena esclusione:**

- **copia fotostatica leggibile del documento di identità;**
- **copia del codice fiscale;**
- **attestato di servizio o copia del contratto di lavoro**

Ed inviata o presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- a) **tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente** all'indirizzo di posta elettronica ufficiocasa.comge@postecert.it, indicando nell'oggetto: “ Domanda Bando ERP FF.OO. e indicando nome e cognome del richiedente”; in questo caso fa fede la data di invio della pec
- b) **consegnata a mano** presso: l'Ufficio Casa – Bandi – Matitone, Via Di Francia, 1 – **esclusivamente previo appuntamento** telefonico chiamando i seguenti numeri: 010 5574215, 010 5574212, 010 5573567

entro e non oltre il 21 APRILE alle ore 12.30

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUA PUBBLICIZZAZIONE

1. Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Casa – Bandi Erp, ai sensi dell'art. 6, L.R. n. 10/2004, forma la **graduatoria provvisoria** sulla base di quanto dichiarato e documentato e provvede:

- all'affissione all'Albo Pretorio comunale (Via Garibaldi, 9) per un periodo di 30 giorni.
- alla pubblicazione sui siti del Comune di Genova e di ARTE Genova;
- all'invio in formato elettronico a:

- Comuni del Bacino di Utanza H
- Prefettura

La consultazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che esclude la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alla “situazione di disagio economico – sociale degli interessati”.

Di conseguenza **la pubblicazione** delle graduatorie provvisoria e definitiva sarà **anonimizzata**, ovvero viene sostituito il nominativo dell'aspirante assegnatario con **il codice identificativo della propria domanda**.

Il **codice identificativo** corrisponde al numero di protocollo che verrà comunicato, a mezzo e-mail ordinaria o pec ai partecipanti ad avvenuta protocollazione della domanda.

Tale codice **dovrà essere conservato con cura** perché consentirà di ritrovare, all'interno di ciascun elenco delle prossime graduatorie provvisoria e definitiva, il proprio nominativo, il punteggio e la posizione assunta.

I partecipanti, qualora lo desiderino, possono ricevere via e-mail le informazioni dettagliate relative al punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria e successivamente in quella definitiva, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: bandierp@comune.genova.it indicando i propri recapiti:

- Nome, Cognome e codice identificativo
- Data e luogo di nascita
- Codice fiscale
- Residenza

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della graduatoria provvisoria **è ammesso ricorso amministrativo in opposizione, da inviare secondo le modalità previste alla voce "Modalità di presentazione della domanda"**, alla Direzione Politiche della Casa – Ufficio Casa – Bandi Erp – via Di Francia, 1 – 16149 Genova.

2. Graduatoria definitiva

Il Comune, conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, approva la **graduatoria definitiva**, e provvede alla pubblicazione secondo le modalità stabilite al punto 1 della voce "Formazione delle graduatorie e loro pubblicizzazione".

La consultazione della graduatoria definitiva e contestuale esito della domanda avverrà con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui al punto 1 della voce "Formazione delle graduatorie e loro pubblicizzazione".

Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della graduatoria definitiva è **ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria**; trascorso tale periodo, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile e quindi efficace a tutti gli effetti.

La nuova graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

L'acquisizione di ogni informazione, relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva, è responsabilità degli interessati che possono avvalersi di tutti gli strumenti già illustrati al precedente punto 1 della voce "Formazione delle graduatorie e loro pubblicazione".

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI

Le comunicazioni in ordine all'esito della graduatoria provvisoria e definitiva del bando di concorso per l'anno 2021, saranno rese note mediante pubblicazione con valenza di notifica a tutti gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 69/2009 esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Genova (www.comune.genova.it), alla voce "in evidenza" della home page oppure direttamente nell'area tematica "Casa" nonché sul sito di A.R.T.E. Genova (www.arte.ge.it).

Non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale, fatta salva ogni opportuna valutazione da parte dell'Ufficio Casa.

È comunque cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Ufficio Casa ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. L'Ufficio Casa provvede all'assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, l'Ufficio competente provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria.
2. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - il rispetto del rapporto tra numero dei vani e composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella riportata al punto 7 del presente bando (pag. 4).
 - gli alloggi ubicati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, sono prioritariamente proposti a nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio;
3. L'assegnazione, previa visione degli alloggi è comunicata a cura dell'Ufficio Casa, agli aventi diritto.
4. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede di A.R.T.E. di Genova, nel giorno indicato a mezzo lettera raccomandata o altra forma di notifica, per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento. Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, A.R.T.E. procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.
5. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga da concordarsi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio nei termini.
6. In costanza del rapporto locativo per i dipendenti appartenenti alle Forze dell'Ordine, non viene tenuto in considerazione il limite massimo per la decadenza.
7. Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell'Ordine non comporta la perdita del diritto all'assegnazione dell'alloggio a suo favore previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In caso di superamento del limite per la permanenza, l'ente gestore propone la mobilità in alloggio a canone moderato, ove disponibile.
8. Gli alloggi messi a concorso dal presente bando eventualmente non assegnati in ordine alla graduatoria che verrà formata a seguito della procedura concorsuale, verranno destinati per le proposte di assegnazione in ordine alla graduatoria dell'Avviso Pubblico – 1° aggiornamento anno 2017 della graduatoria definitiva bando 2014, tutt'ora in vigore.

OBBLIGHI E SANZIONI

1. In caso di dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale oltre a quelle previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Qualora, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
2. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di fornire all'A.R.T.E. Genova i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Bando di concorso, si fa riferimento alla L.R. 10/2004 e s.m.i., alla D.G.R. 613/2018 nonché al Regolamento comunale n. 34 del 28/6/2016 e s.m.i.

Si attesta che il presente Bando sarà realizzato nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti verranno pertanto trattati nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/2003.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente Bando sarà pubblicato per 45 giorni sia sul sito del Comune di Genova che all'Albo Pretorio del Comune di Genova. Sarà altresì trasmesso per la relativa pubblicazione alla Regione Liguria, ai Comuni dell'intero bacino di utenza "H" ed alla Prefettura di Genova.

Inoltre potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e dell'A.R.T.E. (www.arte.ge.it).

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Rosa Calamita

DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

per le attività connesse al “Bando di concorso per l’anno 2021 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati agli appartenenti alle Forze dell’ordine residenti o con attività lavorativa nel comune di Genova”

Finalità e modalità del trattamento

La Civica Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Genova, via Garibaldi 9, tel.: +39 010.10.10 e-mail: urpgenova@comune.genova.it PEC: comunegenova@postemailcertificata.it **informa gli interessati** che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando è per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il trattamento dei dati è effettuato con **modalità prevalentemente informatiche e telematiche**.

I dati conferiti sono **dati comuni** (es. nome e cognome, recapito telefonico, e-mail, etc.), **dati particolari** (es. salute, stato di gravidanza, condizione di disabilità, etc.) e **dati relativi a condanne penali e reati**.

I dati sono trattati dal Comune di Genova e da eventuali soggetti esterni (es. A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova, Guardia di Finanza, Regione Liguria, etc.) o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento, per le finalità sopra riportate. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non sono comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Il conferimento dei dati richiesti **nei campi contrassegnati da asterisco o indicati nei moduli quali obbligatori** è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per quanto richiesto.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente o quanto previsto dalla procedura e sono successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati sono conservati ai sensi dell’art.5, par.1, lett.e) del Regolamento (UE) 2016/679 in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco temporale di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Alcuni dati sono **pubblicati** nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Genova per l’adempimento degli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Civica Amministrazione, nei casi previsti, l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L’apposita istanza è presentata al DPO (Data Protection Officer) del Comune di Genova che ha sede presso il Titolare del trattamento in Genova, via Garibaldi, 9.

e-mail: DPO@comune.genova.it

PEC: DPOcomge@postecert.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre **reclamo** al Garante, come previsto dall’art.77 del Regolamento (UE) 2016/679 o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art.79 del citato Regolamento.